

Questo importante trattato internazionale, elaborato tra il 1994 e il 2000 dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, integra due tendenze complementari: l'impegno crescente in Nord Europa per la protezione dei paesaggi non urbanizzati delle campagne e l'intento di alcune regioni del Sud Europa - Andalusia, Languédoc-Roussillon e Toscana - di considerare in modo unitario la «combinazione di aspetti naturali, culturali, storici, funzionali e visivi» del paesaggio (*Carta del paesaggio mediterraneo* del 1993).

Indicando un nuovo percorso che conduce al confronto i diversi, e talvolta conflittuali, approcci disciplinari al tema, la *Convenzione* è un documento di grande importanza culturale e politica. Fin dal Preambolo si mette in chiaro la natura onnicomprensiva del paesaggio, «riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante per la qualità di vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati come in quelli di grande qualità, nei luoghi considerati come eccezionali, come in quelli della vita quotidiana». ² Ma è la definizione posta al primo punto dell'Articolo 1 ad aprire il campo: «“paesaggio” designa una parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere risulta dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni».

Nella traduzione italiana del Ministero per i beni e le attività culturali compare un termine inesistente nei testi ufficiali inglese e francese: «“paesaggio” designa una determinata parte di territorio...». Pur potendo considerare tale aggiunta un retaggio del concetto di paesaggio inteso come “bellezza naturale”, “panorama”, “veduta”, ciò nondimeno tale interpretazione dimostra la portata “rivoluzionaria” della *Convenzione* e le conseguenti resistenze di una tradizione culturale che riferisce il paesaggio a una porzione eccezionale di territorio, separata da ciò che non è considerato tale.

Ma i paesaggi della *Convenzione europea* non sono più pre-determinati da qualcuno cui spetta la loro tutela, perché si estendono a tutto il territorio e il loro valore non è separabile dalla percezione delle popolazioni che in essi si riconoscono. Ed è intorno al significato di tale “percezione” che la *Convenzione* ha generato le esperienze più avanzate, avvicinando i percorsi istituzionali di messa a punto di strumenti legislativi coerenti col trattato europeo a quelli partecipativi proposti da nuovi organismi della società civile.

Se è quindi fondamentale chiarire il significato di termini e definizioni che hanno valenza giuridica, lo è altrettanto dimostrare concretamente l'efficacia di un percorso che intreccia, per la prima volta a un livello così autorevole e diffuso, la partecipazione degli abitanti all'elaborazione delle politiche che riguardano il loro ambiente di vita.

Aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa il 20 ottobre 2000, a Firenze, la *Convenzione* è oggi sottoscritta da 40 e in vigore in 38 di essi, tra cui l'Italia che l'ha ratificata con la Legge n. 14 del 9 gennaio 2006.

Introducendo l'idea che “tutto è paesaggio” e che “il paesaggio siamo tutti”, la *Convenzione* evidenzia la centralità della responsabilità individuale e collettiva verso ciò che più ci identifica e rappresenta, portando a compimento quanto già evocato dall'Articolo 9 della *Costituzione della Repubblica Italiana*.³

Non è quindi più sufficiente - anche se rimane imprescindibile - occuparsi delle emergenze ambientali e culturali, ma occorre considerarle assieme al contesto, al “quadro” di cui sono parte. È necessario uscire dai “paesaggi certificati” e addentrarsi in un campo tutto da esplorare, dove il “sapere esperto” delle diverse discipline si contamina col “sapere comune” proprio dell'abitare, cercando nuove sintesi capaci di parlare a tutti.

Una sfida che ci invita a dare forma all'“arena” in cui sperimentare una nuova *governance*, basata su una cittadinanza attiva non più limitata ad azioni di opposizione o disturbo di fronte a scelte estranee ai territori, ma interna a un processo decisionale pubblico che le renda condivise e praticabili.

¹ R. Gambino, *Il ruolo della pianificazione territoriale nell'attuazione della Convenzione*, in G. F. Cartei (a cura di), *Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio*, Il Mulino, Bologna 2007, p. 129.

² Le citazioni della *Convenzione* qui utilizzate si riferiscono alla traduzione italiana di R. Priore, *Convenzione europea del paesaggio, il testo tradotto e commentato*, IRITI Editore, Reggio Calabria 2006. Tale traduzione è riprodotta integralmente alle pp. 15-24 del presente libretto.

³ «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione» (Costituzione della Repubblica Italiana - Articolo 9).



Consiglio d'Europa

Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale che ha sede a Strasburgo, la cui missione è promuovere e tutelare i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto, creare la consapevolezza dell'identità culturale europea e della sua diversità e ricercare soluzioni comuni ai problemi sociali. È stato fondato il 5 maggio 1949 col Trattato di Londra e comprende oggi 47 Stati del continente europeo (la Bielorussia è l'unico Stato europeo che non aderisce, mentre sono compresi anche Stati il cui territorio si estende in parte nel continente asiatico, quali Armenia, Azerbaigian, Cipro, Georgia, Russia e Turchia). Il principale ruolo del Consiglio d'Europa è predisporre e favorire la sottoscrizione di Convenzioni internazionali tra gli Stati membri (tra cui la fondamentale Convenzione dei diritti dell'uomo del 1950), che devono essere approvate dal Comitato dei Ministri (organo del Consiglio) e diventano vincolanti per gli Stati che le hanno sottoscritte nel momento in cui vengono da questi ratificate con leggi nazionali. Il Consiglio d'Europa è un'entità distinta dall'Unione europea, che comprende attualmente 28 Stati e condivide con esso gli stessi valori fondamentali, posti alla base del processo d'integrazione politica ed economica e degli strumenti giuridici applicabili agli Stati membri.

www.coe.int

Paesaggio condiviso

La nuova idea di paesaggio veicolata dalla *Convenzione* ha stimolato e favorito la nascita di organismi che aspirano a ruoli complementari a quelli istituzionali e si definiscono anche a livello statutario in relazione al trattato europeo, che, non a caso, richiama all'Articolo 4 il principio di sussidiarietà. Secondo tale principio, gli enti pubblici dovrebbero sostenere le entità sociali minori, astenendosi dall'intervenire nei settori in cui sono presenti organismi che, più vicini alle realtà locali, potrebbero assolvere a un determinato compito meglio degli enti stessi.

La centralità della dimensione locale, dalla quale occorre evidentemente partire se si vuole intercettare la "percezione" dei paesaggi da parte di chi li abita, non può infatti fare a meno di mediatori culturali organizzati sul territorio. È il caso degli "osservatori", degli "ecomusei" e delle "reti" che ne hanno gradualmente coordinato le azioni.

Ispirati dalla *Convenzione*, gli osservatori del paesaggio e gli ecomusei italiani convergono, negli ultimi quindici anni, verso obiettivi comuni. Se, da un lato, si sviluppa in Piemonte una rete di osservatori indipendenti che coprono ampie zone del territorio regionale, dall'altro si assiste al coordinamento delle iniziative per il paesaggio di molti ecomusei riconosciuti dalle legislazioni regionali.



Tra il 1999 e il 2008, l'Osservatorio del Biellese beni culturali e paesaggio ha sviluppato la propria attività proponendo un'articolata serie di iniziative di sensibilizzazione e formazioni riferite ai punti A e B dell'Articolo 6 della *Convenzione*.

La campagna *Insieme per il paesaggio* (1999-2001) creò la consapevolezza di quanto fosse importante coordinare le azioni "per" il paesaggio biellese delle associazioni aderenti all'Osservatorio. Lo slogan "*conoscere vivere difendere*" riuniva le loro diverse finalità di ricerca, intervento e tutela intorno a un denominatore comune.

Il passo successivo fu quello di relazionarsi con altri enti di analoga natura e di riconoscere il ruolo complementare degli ecomusei, federati in un crescente movimento riconosciuto dalla legislazione regionale. Un ruolo che non potevano certo prevedere Hugues de Varine e Georges-Henri Rivière, protagonisti della *Nouvelle Muséologie* e inventori di questo neologismo negli anni Settanta del secolo scorso.

Ma come non rilevare, trent'anni dopo, la profonda affinità tra l'idea ecomuseale - un "museo di comunità" attraverso il quale gli abitanti riconoscono il proprio patrimonio materiale e immateriale nella prospettiva di uno sviluppo locale sostenibile e responsabile - e la "percezione" del proprio paesaggio che la *Convenzione* pone alla base del processo decisionale pubblico che ne determina le politiche di salvaguardia, gestione e pianificazione?

Come non riconoscere nel punto di vista di chi sta dentro i paesaggi il primo passo di una nuova cittadinanza?



Era ormai evidente come, nel loro inaspettato incontro, due termini polisemici come "ecomuseo" e "paesaggio" si chiarissero a vicenda se riferiti all'ambiente di vita di chiunque senta il bisogno di ri-conoscere i luoghi vicini tramite la ri-abilitazione delle competenze fisiche e mentali che li hanno generati; di mettersi cioè nei panni di chi li ha nel tempo costruiti e mantenuti e di esplorarli con gli occhi di chi li vorrebbe nuovamente continuare e trasformare con coerenza.

Ragionamenti che maturavano e trovavano cittadinanza con l'entrata in vigore in Italia della *Convenzione*, nel 2006, quando l'Osservatorio lanciò la campagna *Insieme nel Paesaggio* (2006-2008). "Nel" paesaggio eravamo tutti sulla stessa barca; non esisteva più distinzione o gerarchia di ruoli e quello che ci eravamo abituati a osservare dall'esterno ora ci avvolgeva e ne eravamo parte.

Sette escursioni organizzate nel 2007 condussero abitanti, amministratori, ricercatori e specialisti a esplorare le contraddizioni del paesaggio biellese. Si innescò così un nuovo tipo di relazione tra i partecipanti che, attraverso questa attività, acquisirono la consapevolezza di quanto il camminare insieme nei paesaggi quotidiani - il mezzo scelto per tali escursioni - potesse influire sulla qualità della "percezione" - il fine delle stesse.

L'azione apparentemente più banale diventava lo strumento più efficace - e alla portata di tutti - per indagare la propria "casa" - il prefisso "eco" (dal greco *oikos*, abitazione, ambiente di vita) anteposto al termine "museo" - rivelando le potenzialità di una formazione continua sul campo.



I percorsi dell'Osservatorio del Biellese beni culturali e paesaggio e del Museo etnografico della Valle di Muggio (Canton Ticino) si incontrano nel momento in cui la Svizzera, tra i pochi Paesi a disporre come l'Italia di una base costituzionale sul paesaggio, avvia la ratifica della *Convenzione*, completata nel 2013.

Il progetto Interreg PAESAGGIO CONDIVISO, primo risultato di tale cooperazione, ha messo a frutto le rispettive esperienze nel tentativo di sperimentare concretamente l'applicazione del trattato nei due territori, coinvolgendo direttamente i comuni biellesi di Magnano e Verrone e collaborando con la Regione Piemonte, l'Ente Regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio, la Rete europea di ONG per l'attuazione della *Convenzione* (CIVILSCAPE) e la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio.

Osservatorio del Biellese beni culturali e paesaggio

Nato nel 1994, l'Osservatorio è un'associazione di secondo livello cui aderiscono 29 organismi della società civile. Luogo di confronto tra enti di varia natura, è oggi costituito da due gruppi di lavoro dedicati ai beni culturali e al paesaggio. In seguito alla partecipazione alla 1ª Conferenza nazionale per il paesaggio ha promosso, nel 1999, una prima campagna di sensibilizzazione (*Insieme per il Paesaggio*) per evidenziare le azioni dei propri soci per la tutela e valorizzazione dei paesaggi biellesi, seguita nel 2006 da una seconda campagna (*Insieme nel Paesaggio*) estesa all'intera dimensione territoriale e finalizzata al coinvolgimento della popolazione. Il *Progetto Paesaggio Biellese*, elaborato nel 2008 in collaborazione con la Rete europea di enti locali e regionali per l'attuazione della *Convenzione* (RECEP-ENELC), mette a punto il metodo partecipato successivamente applicato nel progetto PAESAGGIO CONDIVISO. L'Osservatorio è membro della Rete degli Osservatori piemontesi del paesaggio e di CIVILSCAPE.

www.osservatoriodelbiellese.it

Attuato tra 2013 e 2015, il progetto ha coinvolto le popolazioni e le scuole dei due contesti nell'applicazione del processo decisionale pubblico indicato dalla *Convenzione*, portando all'elaborazione di innovativi strumenti di rappresentazione del paesaggio, in grado di esprimere il vissuto degli abitanti e di tradurne le aspirazioni nei piani urbanistici. In entrambi i contesti sono stati realizzati alcuni piccoli interventi dimostrativi che rappresentano un primo tangibile risultato del processo avviato (cfr. libretti rosso e verde).

Il percorso è stato accompagnato da diversi incontri divulgativi e di approfondimento, che hanno visto la partecipazione dei responsabili delle politiche del paesaggio piemontesi e ticinesi e di esponenti del Consiglio d'Europa, del mondo accademico e di organismi della società civile italiani e svizzeri.

Museo etnografico della Valle di Muggio (MEVM)

Il MEVM nasce nel 1980 da un gruppo di persone legate al contesto paesaggistico tra il Ceresio e il Lario, di grande importanza storica, artistica, etnografica e naturalistica. Lontano dall'idea di museo come contenitore di oggetti da sottrarre al deperimento e vicino alla filosofia ecomuseale, persegue uno sviluppo locale basato sull'identificazione e la salvaguardia del patrimonio locale con il coinvolgimento della popolazione, realizzando gradualmente un "museo nel territorio" dove, a partire dal centro informativo di Casa Cantoni a Cabbio, è possibile scoprire gli elementi che identificano l'essenza di un paesaggio. I numerosi interventi di recupero hanno contribuito ad accrescere la responsabilità dei residenti verso le componenti naturali e antropiche del paesaggio, creando il terreno per le azioni di cittadinanza attiva sperimentate con il progetto PAESAGGIO CONDIVISO. Il MEVM è parte della Rete dei musei etnografici regionali del Canton Ticino e ha ottenuto nel 2014 il premio *Paesaggio dell'anno* della Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio.

www.mevm.ch

Osservatori + Ecomusei

In seguito alla nascita nel 1994 dell'Osservatorio del Biellese (formalizzato nel 1998), si costituiscono in Piemonte altri organismi con finalità simili nei territori del Monferrato Astigiano (2003), del Monferrato Casalese (2004), dell'Alessandrino (2005), dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea (2006), delle Langhe e Roero (2008), dei Parchi del Po e della Collina Torinese (2005) e del Mongioie (2013). Il Piemonte è stata la prima regione italiana a dotarsi di una legge specifica sugli ecomusei (L.R. n. 31 del 14 marzo 1995), riconoscendo 25 realtà tra cui l'Ecomuseo del Biellese (2000). La Rete degli Osservatori piemontesi del paesaggio, nata nel 2006 e formalizzata nel 2009, e la rete di ecomusei *Mondi Locali*, nata nel 2004, hanno coordinato le attività dei soggetti aderenti collaborando, in particolare, alle iniziative della *Giornata del Paesaggio*, istituita da *Mondi Locali* nel 2007. Si è così gradualmente sviluppata una "comunità di pratica", dove i frequenti incontri e scambi di esperienze hanno creato un comune patrimonio di conoscenze e generato progetti di paesaggio che hanno messo in relazione le attività degli osservatori e degli ecomusei. Questo è avvenuto in particolare nelle situazioni in cui gli osservatori riuniscono associazioni volontarie radicate nelle realtà locali, dove è più facile innescare una partecipazione "dal basso". Da qui la naturale convergenza verso il progetto PAESAGGIO CONDIVISO delle competenze e degli strumenti messi a punto dal Museo etnografico della Valle di Muggio e dall'Ecomuseo Valle Elvo e Serra (1998), socio dell'Osservatorio, parte dell'Ecomuseo del Biellese e aderente a *Mondi Locali*.

Dall'urbanistica al governo del paesaggio

L'Articolo 5 della *Convenzione*, dedicato alle misure generali per la sua attuazione, precisa l'impegno degli Stati firmatari «a riconoscere giuridicamente il paesaggio quale componente essenziale dell'ambiente di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro patrimonio comune culturale e naturale, e fondamento della loro identità» (punto a).

Un impegno, per i Paesi che l'hanno ratificata, da tradurre in politiche volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi (punto b), tramite procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti interessati alla loro definizione e realizzazione (punto c).

Il come integrare concretamente il paesaggio nelle politiche relative all'assetto territoriale e urbanistico, culturali, ambientali, agricole, sociali, economiche e in ogni altra politica che possa avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio (punto d), è stato oggetto di approfondimento durante quattro incontri organizzati nel corso del progetto PAESAGGIO CONDIVISO.¹

Il confronto delle diverse strategie attuate in Italia e in Svizzera ha prodotto interessanti riflessioni che, al di là della valutazione dei risultati concreti raggiunti dai due Paesi, dimostrano l'utilità della cooperazione transfrontaliera incoraggiata dall'Articolo 9 della *Convenzione*.



L'organizzazione federale svizzera prevede tre livelli istituzionali:

- la Confederazione, cui spettano le leggi quadro, gli indirizzi generali e i piani settoriali;
- i cantoni, titolari di leggi proprie, dei regolamenti, dei piani di sviluppo territoriali ecc.;
- i comuni, responsabili dei piani regolatori e delle norme locali.

Le leggi federali sulla *Protezione della natura e del paesaggio* (1966) e sulla *Pianificazione del territorio* (1979), unitamente agli inventari federali sulle diverse tipologie di paesaggio, trovano un'efficace sintesi nel documento d'indirizzo *Concezione "Paesaggio svizzero"* (1997), che anticipa per molti aspetti i principi della *Convenzione*, sottoscritta fin dal 2000 e ratificata nel 2013.

La politica del paesaggio, di competenza cantonale, interessa in Ticino tutto il territorio e ha per oggetto tutti i tipi di paesaggio (urbano, rurale, lacustre, alpino, tradizionale, contemporaneo ecc.), sviluppando strategie e misure adatte alle specificità delle diverse realtà. La *Legge sullo sviluppo territoriale* (2011) riprende la definizione di paesaggio della *Convenzione*, assimilandolo a un "bene comune" da rispettare, tutelare e valorizzare, garantendone in particolare la qualità (autenticità e coerenza d'insieme delle componenti), la varietà (molteplicità dei paesaggi) e il carattere (tipicità che differenziano i paesaggi).

Il *Piano direttore cantonale* descrive la situazione paesaggistica generale, individua i problemi e le sfide, fissa gli indirizzi e le misure e definisce i compiti. Il *Progetto di paesaggio*, ancorato al *Piano direttore* e delimitato con criteri geografici (comprensorio), consente di capire e progettare il paesaggio entro unità spaziali coerenti, non troppo piccole e non troppo grandi, facilitando l'individuazione di relazioni e valori non visibili a scale diverse. Coinvolgendo tutti gli attori (Cantone, comuni, patriziati, enti di sviluppo, consorzi, commissioni trasporti, popolazione), crea una visione condivisa in cui la consapevolezza dei valori e delle dinamiche del territorio (passate, presenti e future) alimentano un quadro di riferimento e un programma di misure concrete per la valorizzazione del paesaggio, oggetto di un accordo tra le parti. Le *Linee guida*, emanate dalla Sezione dello sviluppo territoriale, codificano e rendono trasparenti i criteri di giudizio dell'autorità, costituendo inoltre un utile strumento per la progettazione.

In Italia, il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D.L. n. 42 del 22 gennaio 2004) recepisce in parte la definizione della *Convenzione* (sottoscritta nel 2000 e ratificata nel 2006): «per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni». Il *Codice* conferisce al *Piano paesaggistico* un ruolo strategico nel quadro degli strumenti di tutela e valorizzazione del paesaggio, estendendone l'efficacia all'intero territorio regionale e prevedendone l'elaborazione d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali.

In Piemonte, l'iter del *Piano paesaggistico regionale* è stato avviato nel 2006 ed è giunto nel 2015 alla sua fase conclusiva. Il *Piano* è vincolante rispetto agli altri strumenti urbanistici e coesiste con il *Piano territoriale regionale*, approvato nel 2011, con il quale condivide le strategie generali. Riconosce le eccellenze, le caratteristiche da tutelare e valorizzare e le parti degradate da riqualificare del paesaggio piemontese, interpretato come sintesi di natura e ambiente, storia e cultura, percezione visiva e configurazione antropica. Il territorio regionale è stato suddiviso in "ambiti di paesaggio" in relazione ai diversi aspetti morfologici, naturali e insediativi, ai quali sono associati specifici "obiettivi di qualità paesaggistica". Ciascun ambito è poi suddiviso in "unità di paesaggio" che rappresentano parti omogenee di territorio, articolate in tipologie definite secondo livelli di qualità o compromissione.

In parallelo, la normativa regionale ha introdotto incentivi per la qualità paesaggistica dei progetti (L.R. 14/2008), delegato ai comuni le funzioni in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica tramite le commissioni locali per il paesaggio (L.R. 32/2008) e modificato il quadro di riferimento per la pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica (L.R. 3/2013).

Ci si è così gradualmente avvicinati agli impegni richiesti dalla *Convenzione*, ma resta molto da fare per quanto riguarda la reale integrazione di un processo partecipato "dal basso" nella catena istituzionale delle decisioni che procedono "dall'alto". Pur evocata qua e là nell'ambito di specifici progetti di paesaggio, la partecipazione delle popolazioni rimane estranea al processo decisionale e limitata a percorsi paralleli condotti da soggetti terzi non sempre riconosciuti.

I punti di forza e di debolezza dei paesaggi piemontese e ticinese sono per molti aspetti simili. Il confronto normativo Italia-Svizzera evidenzia differenze strutturali che derivano da oggettive ragioni ambientali, storiche, sociali e amministrative - il che influisce ad esempio sulla diversa distanza / fiducia percepita tra le istituzioni e il cittadino. Vi sono tuttavia differenze altrettanto oggettive nelle modalità di governo delle trasformazioni del paesaggio, demandate in Italia a procedure tecnico-burocratiche lontane dal vissuto degli abitanti, che vengono invece in Svizzera frequentemente chiamati in causa per esprimersi su scelte puntuali. Un'abitudine che alimenta la consapevolezza che il paesaggio è il più importante "bene comune" e non una risorsa concentrata solo in determinate aree del territorio.

Occorre quindi proseguire nella cooperazione transfrontaliera e internazionale per l'affinamento di nuovi strumenti e metodi adeguati alle sfide della *Convenzione*, concentrando l'attenzione sul punto focale costituito dalla formulazione degli "obiettivi di qualità paesaggistica" (Articoli 1.c e 6.D). Qui, le aspirazioni delle popolazioni devono trovare un punto di contatto con la catena delle scelte, e le istituzioni cui è demandato il governo del paesaggio devono incontrare gli organismi della società civile che possono veicolare la percezione degli abitanti.

Confrontando la politica del paesaggio piemontese con gli interessanti spunti metodologici e operativi del contesto ticinese e sperimentando in Valle di Muggio gli strumenti di partecipazione messi a punto in ambito biellese e applicati nei comuni di Magnano e Verrone, il progetto PAESAGGIO CONDIVISO ha aggiunto un piccolo passo in tale direzione.

La *Convenzione*, che oggi ci accomuna, ci aiuterà a continuare il percorso che conduce da un paesaggio subito, risultato casuale di politiche settoriali non coordinate, a un paesaggio voluto, risultato di un progetto.

- ¹ - 8 giugno 2013 - *Introduzione al progetto Paesaggio condiviso* - Casa Cantoni, Cabbio - CH
- 11-12 ottobre 2013 - *1° Forum Alpino per il Paesaggio* - Palazzo La Marmorata, Biella / Verrone - IT (in collaborazione con CIVILSCAPE)
- 23 maggio 2014 - *Quale futuro per un paesaggio culturale di qualità in prossimità delle città? Visioni per un paesaggio condiviso* - Parco delle Gole della Breggia, Morbio Inferiore - CH
- 14-15 novembre 2014 - *L'anello mancante tra percezione e governo del paesaggio* - *2° Forum Alpino per il Paesaggio* - Palazzo La Marmorata, Biella / Magnano - IT (in collaborazione con CIVILSCAPE)

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO

Firenze, 20 ottobre 2000

Cfr. R. PRIORE, Convenzione europea del paesaggio, il testo tradotto e commentato, IRITI Editore, Reggio Calabria 2006. Questa traduzione rappresenta una proposta originale che non impegna in nessun modo alcuna istituzione o persona; differisce dalla traduzione italiana, esplicitamente dichiarata non ufficiale, contenuta nella legge italiana di ratifica ed esecuzione della Convenzione (L. del 9 gennaio 2006, n.14). Non risulta che siano state predisposte altre traduzioni in italiano del testo della Convenzione da parte di altri soggetti, organismi o istituzioni, a livello nazionale o internazionale a seguito della sua sottoscrizione da parte del Governo italiano (Firenze, 20 ottobre 2000).

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, al fine di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune e che questo obiet-

tivo è perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nei settori economico e sociale;

Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato ed armonioso tra i bisogni sociali, le attività economiche e l'ambiente;

Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano

culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa che favorisce l'attività economica, e che, se adeguatamente salvaguardato, gestito e pianificato può contribuire alla creazione di posti di lavoro;

Coscienti che il paesaggio concorre all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere degli esseri umani ed al consolidamento dell'identità europea;

Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante per la qualità di vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati come in quelli di grande qualità, nei luoghi considerati come eccezionali, come in quelli della vita quotidiana;

Constatando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e mineraria e in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, di trasporti, di reti, di turismo, di attività ricreative, e, più in generale, i cambiamenti economici mondiali, continuano, in molti casi, ad accelerare la trasformazione dei paesaggi;

Desiderando soddisfare l'auspicio delle popolazioni di godere di paesaggi di qualità e

svolgere un ruolo attivo nella loro trasformazione;

Persuasi che il paesaggio costituisce un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione implicano diritti e responsabilità per ciascun individuo;

Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, dell'assetto del territorio, dell'autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera, e segnatamente la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Bern, 19 settembre 1979), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992), la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle comunità o autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli additivi, la Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985), la Convenzione sulla diversità biologica (Rio, 5 giugno 1992), la Convenzione riguardante la tutela

del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972), e la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998);

Riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione conviene cooperare;

Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione ed alla pianificazione di tutti i paesaggi d'Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a. "Paesaggio" designa una parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere risulta dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
- b. "Politica del paesaggio" designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti dei principi generali,

delle strategie e degli orientamenti che permettono l'adozione di misure specifiche volte alla salvaguardia, alla gestione ed alla pianificazione del paesaggio;

- c. "Obiettivo di qualità paesaggistica" designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un paesaggio determinato, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;
- d. "Salvaguardia dei paesaggi" indica le azioni di conservazione e mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore patrimoniale derivante dalla sua configurazione naturale e/o dall'intervento umano;
- e. "Gestione dei paesaggi" indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare ed armonizzare le trasformazioni dovute alle evoluzioni sociali, economiche ed ambientali;
- f. "Pianificazione dei paesaggi" indica le azioni fortemente lungimiranti volte alla valorizzazione, al restauro o alla creazione di paesaggi.

Articolo 2 - Campo di applicazione

Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e si riferisce agli spazi naturali, rurali, urbani e peri-urbani. Essa comprende gli spazi terrestri, le acque interne e marine. Essa riguarda sia i paesaggi che possono essere considerati come eccezionali sia i paesaggi della vita quotidiana che i paesaggi degradati.

Articolo 3 - Obiettivi

La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo ambito.

CAPITOLO II - PROVVEDIMENTI NAZIONALI

Articolo 4 - Ripartizione delle competenze

Ogni Parte applica la presente Convenzione, in particolare i suoi Articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze che gli è propria, conformemente ai propri principi costituzionali ed alla propria organizzazione amministrativa e nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare

alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.

Articolo 5 - Misure generali

Ogni Parte si impegna:

- a. a riconoscere giuridicamente il paesaggio quale componente essenziale dell'ambiente di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro patrimonio comune culturale e naturale, e fondamento della loro identità;
- b. a definire ed attuare delle politiche del paesaggio volte alla salvaguardia, alla gestione ed alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche indicate all'Articolo 6;
- c. a predisporre delle procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti interessati alla definizione ed alla realizzazione delle politiche del paesaggio di cui al precedente comma b;
- d. ad integrare il paesaggio nelle politiche relative all'assetto territoriale ed urbanistico, nelle politiche culturali, ambientali, agricole, sociali ed economiche, ed in ogni altra politica che possa avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Articolo 6 - Misure specifiche

A. Sensibilizzazione

Ogni Parte si impegna ad accrescere la sensibilità della società civile, delle organizzazioni private e delle pubbliche autorità rispetto al valore dei paesaggi, al loro ruolo ed alla loro trasformazione.

B. Formazione ed educazione

Ogni Parte si impegna a promuovere:

- a. la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
- b. dei programmi interdisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio, destinati ai professionisti dei settori pubblico e privato ed alle associazioni interessate;
- c. degli insegnamenti scolastici e universitari che si riferiscano, nell'ambito delle rispettive discipline, ai valori relativi al paesaggio ed alle questioni riguardanti la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione.

C. Identificazione e caratterizzazione

1. Con la partecipazione attiva dei soggetti interessati, conformemente all'Articolo 5.c.

ed ai fini di una migliore conoscenza dei paesaggi, ogni Parte si impegna:

- a. I. a identificare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;
II. ad analizzare le loro caratteristiche e loro dinamiche e le pressioni che li modificano;
III. a seguirne le trasformazioni;
 - b. a caratterizzare i paesaggi identificati, tenendo conto dei valori particolari che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate.
2. I lavori di identificazione e di caratterizzazione saranno guidati da scambi di esperienze e di metodologie, organizzati dalle Parti su scala europea, in applicazione dell'Articolo 8.

D. Obiettivi di qualità paesaggistica

Ogni Parte si impegna a formulare degli obiettivi di qualità paesaggistica per i paesaggi identificati e caratterizzati, previa consultazione pubblica, conformemente all'Articolo 5.c.

E. Applicazione

Al fine di attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna a predisporre gli

strumenti d'intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.

CAPITOLO III - COOPERAZIONE EUROPEA

Articolo 7 - Politiche e programmi internazionali

Le Parti si impegnano a cooperare allorché considerano la dimensione paesaggistica nelle politiche e nei programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi siano incluse le considerazioni relative al paesaggio.

Articolo 8 - Assistenza reciproca e scambio di informazioni

Le Parti si impegnano a cooperare al fine di rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi in applicazione degli articoli della presente Convenzione, ed in particolare:

- a. a prestarsi reciprocamente assistenza dal punto di vista tecnico e scientifico tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio;
- b. a favorire lo scambio di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;

c. a scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 9 - Paesaggi transfrontalieri

Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.

Articolo 10 - Controllo dell'applicazione della Convenzione

1. I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell'Articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del controllo dell'applicazione della Convenzione.

2. A seguito di ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette un rapporto sui lavori ed il funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri.

3. I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l'assegnazione ed il regolamento del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa.

Articolo 11 - Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa

1. Il Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa può essere attribuito agli enti locali e regionali ed ai loro consorzi che, nel quadro della politica del paesaggio di una Parte alla presente Convenzione, hanno attuato una politica o preso dei provvedimenti per la salvaguardia, la gestione e/o la pianificazione sostenibile dei loro paesaggi, che dimostrino un'efficacia durevole e che possano in tal modo servire come modello per altri enti territoriali europei. Il riconoscimento potrà ugualmente essere conferito ad organizzazioni non governative che hanno dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante per la salvaguardia, la gestione o la pianificazione del paesaggio.

2. Le candidature al Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa sono trasmesse dalle Parti ai Comitati di esperti indicati all'Articolo 10. Gli enti locali e regionali transfrontalieri ed i consorzi di enti locali e regionali interessati possono essere candidati a condizione che gestiscano congiuntamente il paesaggio in questione.

3. Per proposta dei Comitati di esperti indicati all'Articolo 10, il Comitato dei Ministri

stabilisce e pubblica i criteri di attribuzione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.

4. L'assegnazione del Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa stimola i soggetti che lo ricevono a vigilare affinché i paesaggi interessati siano salvaguardati, gestiti e/o pianificati in maniera sostenibile.

CAPITOLO IV - CLAUSOLE FINALI

Articolo 12 - Relazioni con altri strumenti

Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l'applicazione di disposizioni più severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali o internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.

Articolo 13 - Firma, ratifica, entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.

Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il

Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.

3. Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 14 - Adesione

1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare la Comunità europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa a maggioranza conformemente all'Articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa, ed all'unanimità degli Stati Parti titolari di un seggio presso il Comitato dei Ministri.

2. Per ogni Stato aderente o per la Comunità europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 15 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato o la Comunità europea può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Parte può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata con riferimento a qualsiasi territorio indicato in

tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 16 - Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale.

Articolo 17 - Emendamenti

1. Ogni Parte o i Comitati di esperti indicati all'Articolo 10 possono proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.

2. Ogni proposta di emendamento è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti e ad ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione ai sensi dell'Articolo 14.

3. I Comitati d'esperti indicati all'Articolo 10 esamineranno tutte le proposte di emendamento e sottoporranno il testo adottato a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti delle Parti al Comitato dei Ministri per l'adozione. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all'Articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti titolari di un seggio presso il Comitato dei Ministri, il testo sarà trasmesso alle Parti per l'accettazione.

4. Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle Parti che l'hanno accettato, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati Parti membri del Consiglio d'Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato. Per qualsiasi altra Parte che l'avrà accettato successivamente, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui la detta Parte avrà informato il Segretario Generale di averlo accettato.

Articolo 18 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consi-